CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA GAS NATURALE E/O ENERGIA ELETTRICA – ALLEGATO A

ART. 1 – Definizioni
1.1 Le abbreviazioni riportate nel presente contratto, hanno il seguente significato: **ARERA**: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con L. 14 novembre 1995 n. 481 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale). I testi delle delibere dell'ARERA possono essere consultati e scaricati dal sito www.arera.it (sezione "Atti e provvedimenti"). **BT** : bassa tensione. **CLIENTE BUON PAGATORE**: Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio. **CONSUMATORE**: ai sensi dell'art.3, comma 1 lettera a), Codice del Consumo, cioè una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. **CPE**: Allegato B Condizioni Particolari Energia Elettrica che sono parte integrante del presente contratto. **CPG**: Allegato B Condizioni Particolari Gas che sono parte integrante del presente contratto. **GN**: gas naturale. **EE**: energia elettrica. **PdF**: proposta di fornitura, modulo contrattuale contenente il testo della proposta di contratto. **PdR**: punto di riconsegna, punto in cui ENERCOM mette a disposizione il gas naturale al Cliente. **POD**: point of delivery o punto di prelievo, punto in cui ENERCOM mette a disposizione l'energia elettrica al Cliente.
1.2 Al presente Contratto trovano applicazione le deliberazioni e/o provvedimenti adottati dall'ARERA e/o da altri Enti e/o Autorità competenti aventi carattere inderogabile, i cui riferimenti sono da intendersi comprensivi delle successive modifiche ed integrazioni; analogamente sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche ed integrazioni anche tutti gli ulteriori riferimenti normativi richiamati nel Contratto.
1.3 Il Contratto sarà da intendersi modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall'ARERA.

ART. 2 – Oggetto
2.1 ENERCOM s.r.l., si impegna a fornire al Cliente il GN e/o l'EE al PdR e/o al POD presso l'indirizzo di fornitura ivi indicato nella PdF. I rapporti contrattuali hanno per oggetto la fornitura di EE e/o di GN ai Clienti domestici di energia elettrica e/o gas naturale, compresi i condomini con uso domestico con consumo complessivamente inferiore a 200.000 Smc/anno, ai Clienti non domestici di energia elettrica serviti in BT e/o ai Clienti non domestici di gas naturale con consumi complessivamente inferiori a 200.000 Smc/anno; detti rapporti contrattuali, ancorché contestualmente attivati e congiuntamente regolamentati, debbono considerarsi a tutti gli effetti autonomi tra loro, salvo che non sia diversamente previsto nelle Condizioni Particolari.
2.2 Per quanto concerne la fornitura di energia elettrica, verrà considerata la potenza impegnata indicata dal Cliente; e ciò sino alla comunicazione di tale dato da parte del Distributore Elettrico. In caso di difformità tra i due dati, prevarrà, comunque, quello comunicato dal Distributore. -La dichiarazione di residenza o non residenza presentata dal Cliente in sede di Contratto prevarrà invece (in caso di discordanza) su qualsiasi altra dichiarazione o comunicazione già resa dal Cliente a ENERCOM o a altro soggetto terzo; e ciò, sia con riferimento al punto di fornitura oggetto del presente Contratto. Tale ultima dichiarazione sarà poi trasmessa al Distributore da parte di ENERCOM.

ART. 3 – Conclusione del Contratto e Diritto di Ripensamento
3.1 Il Contratto si può concludere a seguito della proposta irrevocabile del Cliente ex art. 1329 c.c.(PdF) o per adesione.
3.2 Nel caso di sottoscrizione della PdF il Contratto si perfeziona nel momento in cui ENERCOM comunica la propria accettazione al Cliente, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della PdF. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell'accettazione o del rifiuto da parte di ENERCOM, la richiesta si intende revocata.
3.3 Nel caso di compilazione del form predisposto per i Contratti web sul sito ENERCOM, ovvero di contratto stipulato per mezzo di supporto telefonico, il Contratto si perfeziona nel momento in cui ENERCOM riceve la copia integrale della documentazione contrattuale sottoscritta da parte del Cliente stesso. Il contratto in formato elettronico potrà eventualmente essere sottoscritto mediante firma elettronica avanzata OTP (One Time Password); il documento informatico sottoscritto con firma OTP, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.) garantisce l'identificabilità del sottoscrittore, l'integrità e l'immodificabilità del documento e soddisfa i requisiti della forma scritta richiesti dalla legge. Il Contratto può concludersi con l'adesione del Cliente all'offerta effettuata nel corso della telefonata registrata esclusivamente qualora il Cliente, previsa informativa resa ai sensi dell'art. 51 del Codice del Consumo, vi acconsente espressamente. In tale caso, dopo lo scambio di conferme telefoniche, ENERCOM invierà al Cliente il Contratto tramite apposito link a mezzo sms, mail o via posta. Successivamente alla ricezione della documentazione contrattuale ENERCOM provvedere ad acquisire dal Cliente l'ulteriore conferma del consenso a procedere all'attivazione della fornitura.attraverso una seconda telefonata registrata. Nell'ipotesi in cui il Cliente non sia reperibile (dopo .... tentativi di chiamata) o comunque nell'ipotesi di esito negativo della verifica, il contratto sarà da considerarsi automaticamente risolto senza responsabilità alcuna delle parti.
3.4 L'efficacia del Contratto è in ogni caso subordinata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c.: - all'effettiva titolarità da parte del Cliente, secondo le normative ARERA vigenti, del PdR/POD collegata alla fornitura in oggetto, pena la risoluzione del Contratto; - il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del Contratto; - esista già un adeguato allacciamento alla rete di Distribuzione locale in grado di garantire la portata richiesta; - il Cliente sia dotato di un Impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente; - abbia avuto buon esito la procedura di cambio del fornitore presso i Distributori locali.; - pregressa morosità del Cliente nei confronti del Fornitore; - esito negativo dell'eventuale verifica di solvibilità del Cliente.
3.5 Qualora il Contratto sia concluso dal Cliente domestico fuori dai locali commerciali oppure a distanza, ENERCOM darà avvio alle attività necessarie all'esecuzione del contratto solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento, a meno che il Cliente non presenti espressa richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso tale termine, così come di seguito disciplinato.
3.6 Il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza specificarne il motivo:
a) entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di conclusione del contratto, se concluso in un luogo diverso dai locali commerciali di ENERCOM, o se concluso con tecniche di comunicazione a distanza; b) entro 14 (quattordici) giorni solari decorrenti dalla data di consegna dell'eventuale proposta contrattuale da parte del Cliente stesso. Il diritto di ripensamento deve essere esercitato con comunicazione scritta da inviarsi a ENERCOM, ai riferimenti di cui al successivo art. 18 mediante Raccomandata A.R. o lettera semplice a mezzo posta oppure mediante fax o e-mail. A tale fine il Cliente può utilizzare l'apposito modulo per il ripensamento allegato al Contratto; l'utilizzo del modulo non è obbligatorio.
3.7 Il Cliente può presentare apposita richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto del Cliente di esercitare il ripensamento nei termini di legge. In tale ipotesi, e qualora non sia stata avviata la fornitura, il Cliente sarà tenuto a corrispondere a ENERCOM i costi eventualmente sostenuti per l'attivazione, la voltura, l'intervento di lettura, la disattivazione della fornitura previsti dal Distributore e i costi riconosciuti al venditore per la prestazione commerciale in una quota fissa pari ad Euro 23,00 (ventitrè) per ciascuna prestazione eseguita. Qualora sia stata avviata la fornitura, il Cliente finale sarà altresì tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto di fornitura sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura durante tale periodo, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Qualora a seguito di tale richiesta il Cliente eserciti il diritto di ripensamento nei confronti del nuovo esercente la vendita, la fornitura potrebbe: - essere garantita, nei casi in cui non fosse già stata avviata dal nuovo esercente, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto, oppure dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas, per il tempo necessario a permettere al Cliente un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente stesso; - essere avviata dal nuovo esercente per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del PdR e/o POD, il Cliente finale sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale esercente la vendita, che provvederà ai sensi della regolazione vigente.
3.8 Se il Cliente che sottoscrive il Contratto o la PdF non è proprietario dell'immobile al quale è destinata la fornitura, con la sottoscrizione attesta, sotto la propria responsabilità, che il proprietario ha dato il proprio assenso alla fornitura.

ART. 4 – Contratti di Trasporto, Trasmissione, Distribuzione,Dispacciamento e Connessione
4.1 Per l'esecuzione della fornitura/e ENERCOM provvederà a stipulare i Contratti di Trasporto e Distribuzione di GN e/o di Trasmissione, Distribuzione e Dispacciamento dell'EE ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai Gestori di reti competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del Contratto.
4.2 Con particolare riferimento alla fornitura di EE ed al fine di cui all'art. 4.1, il Cliente conferisce ad ENERCOM a titolo gratuito ed irrevocabile: a) mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione e gestione, in nome proprio e nell'interesse del Cliente, del Contratto di Dispacciamento dell'EE con il Gestore della rete e del Contratto di Trasporto relativo al/ai POD oggetto della fornitura con il Distributore; b) mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Connessione alla rete elettrica, allegato al Contratto di Trasporto, per tutti i punti prelievo oggetto del presente Contratto.
4.3 Per le richieste inoltrate da ENERCOM al Distributore elettrico, per conto del Cliente, per l'esecuzione di prestazioni di cui all'All. A) alla Delibera ARERA 566/2019/R/eel (Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura – "TIQE") inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica, fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall'All. C) alla Delibera ARERA 568/2019/R/eel (Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione – "TIC") per le singole prestazioni, il Cliente riconoscerà ad ENERCOM, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore elettrico competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall'art. 11 del TIV, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra quelle indicate rientrano le seguenti prestazioni: attivazioni e nuove connessioni, subentri e volture, modifiche contrattuali e anagrafiche, spostamenti impianti-presa-GDM, disattivazioni, verifiche, variazioni di potenza.
4.4 Per la fornitura di GN ENERCOM provvederà sulla base delle esigenze manifestate dal Cliente, e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore competente l'esecuzione delle attività relative alla gestione del/dei POD quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione della fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura, attivazione, disattivazione, ecc.. Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore per l'esecuzione di tutte le prestazioni richieste, secondo quanto previsto dalla regolazione o, in mancanza, dal prezziario vigente del Distributore; per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore il Cliente riconoscerà inoltre ad ENERCOM un corrispettivo in quota fissa di importo pari a 23 (ventitrè) Euro.

ART 5 – Decorrenza, Durata e Risoluzione
5.1 Il Contratto ha esecuzione con la somministrazione di GN e/o di EE nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ARERA differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente e compatibilmente con i tempi tecnici richiesti.
5.2 In particolare, in caso di switch, la somministrazione da parte di ENERCOM avrà inizio secondo i tempi stabiliti ai sensi dell'allegato A alla Delibera 302/2016/R/com e ss.mm.ii., e compatibilmente con l'intervenuta efficacia del recesso esercitato dal Cliente verso il precedente Fornitore. In ipotesi di voltura verranno seguite le previsioni di cui alla Delibera 102/2016/R/com del 10/03/2016 (gas naturale) e della Delibera 398/2014/R/eel del 31/07/2014 (energia elettrica). Dell'accettazione o rifiuto della voltura viene data comunicazione al Cliente entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta, nel rispetto dell'eventuale termine di preavviso per l'esercizio del diritto di ripensamento. Ai sensi della regolazione vigente il Fornitore può rifiutare la richiesta di voltura qualora il Cliente non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile presso cui si chiede la fornitura, ovvero per motivi diversi. In caso di rifiuto della voltura il Cliente, posto l'assolvimento degli obblighi di certificazione del relativo titolo in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura, potrà sottoscrivere un nuovo contratto con una nuova controparte commerciale.
5.3 Qualora la data di effettivo inizio della fornitura non coincida con la data presunta di inizio della somministrazione indicata nella Nota Informativa, ENERCOM provvede ad informare tempestivamente il Cliente dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo tramite idonea comunicazione.
5.4 Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture (GN/EE), se richieste entrambe dal Cliente il Contratto ha esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, ed ENERCOM ne dà comunicazione scritta al Cliente.
5.5 Nel caso previsto dall'art. 5.3 e nel caso di attivazione non contestuale delle forniture di GN e/o EE, se richieste entrambe dal Cliente, resta inteso che l'esecuzione del Contratto decorre dall'attivazione rispettivamente dell'unica fornitura o della prima delle due forniture richieste.
5.6 La durata del Contratto è indicata nelle CPG e/o CPE, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo art. 6.
5.7 ENERCOM si riserva comunque, fin da ora, della facoltà di avvalersi della possibilità di revocare la richiesta di switching, ai sensi del comma 8.2 del TIMG e delcomma 6.3 del TIMOE qualora: - il Cliente risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di cambio fornitore; - il Cliente risulti oggetto di una richiesta di indennizzo formulata ai sensi del TISIND; - con riferimento al medesimo Cliente siano stati eseguiti, da parte del distributore, uno o più interventi di interruzione dell'alimentazione del punto di fornitura anche diverso da quello per cui si chiede l'accesso.
A seguito dell'esercizio della predetta facoltà, non verrà data esecuzione al contratto di vendita tra ENERCOM ed il Cliente e gli effetti del recesso del contratto con il precedente venditore verranno meno.
5.8 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al punto precedente, l'Impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell'Utente del servizio di distribuzione le seguenti informazioni relative al PDR e/o POD oggetto della richiesta di switching:
a) l'eventuale chiusura del PdR e/o POD a seguito di sospensione della fornitura per morosità; b) se per il medesimo POD sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo; c) il mercato di provenienza del PDR e/o POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; d) le date delle eventuali richieste di chiusura del PDR e/o POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; e) le date delle eventuali richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso; f) l'accessibilità o meno del PDR.
ENERCOM si riserva, inoltre, di revocare la richiesta di switching ai sensi dell'art. 14.3 del TIMOE, e quindi di non dare esecuzione al contratto di fornitura, qualora il Cliente fosse in precedenza fornito dall'esercente la salvaguardia.
5.9 Qualora l'utente del servizio di distribuzione che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di cui al precedente punto 5.8 delle presenti Condizioni generali, a seguito delle informazioni di cui al comma precedente ricevute dall'Impresa di distribuzione, non verrà data esecuzione al Contratto di vendita e gli effetti del recesso dal Contratto con il precedente venditore verranno meno.
5.10 Per quanto concerne la fornitura di EE, ENERCOM potrebbe non essere utente del trasporto né del dispacciamento. In tale ipotesi l'efficacia del contratto di fornitura è risolutivamente subordinata all'eventuale risoluzione del contratto tra l'utente del trasporto e dispacciamento con il Fornitore (controparte commerciale), per inadempimento di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22.3 del TIMOE. In tale caso: a) il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall'All. B della deliberazione 487/2015/R/eel che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita, qualora il Cliente non abbia trovato un altro fornitore, da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dall'esercente la salvaguardia.

ART. 6 – Recesso
6.1 Il Cliente può liberamente recedere dal Contratto, anche limitatamente ad una delle forniture per cambio Fornitore, in qualsiasi momento e senza oneri, a tale fine ai sensi e nei modi di cui alla Delibera ARERA 302/2016/R/com il venditore entrante munito di apposita procura rilasciata dal Cliente dovrà esercitare il recesso per conto del medesimo Cliente mediante invio della richiesta di switching al SII.
6.2 A seguito della comunicazione di recesso per cambio fornitore e qualora non vada a buon fine alcun subentro di nuovo Fornitore: a) per PdR/POD aventi diritto al Servizio di Tutela o Salvaguardia, ENERCOM non sarà responsabile dei prelievi presso il PdR/POD a partire dalla data di efficacia del recesso; fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE nei confronti di ENERCOM; b) nel caso di PdR/POD non aventi diritto al Servizio di Tutela, ENERCOM si riserva di chiedere al Distributore competente la chiusura del misuratore e/o intervento tecnico equivalente al fine di interrompere l'erogazione della fornitura. Fino a detta operazione il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE.
6.3 In ogni caso il Cliente può recedere per cessazione della fornitura, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento inviando comunicazione scritta ad ENERCOM, ai riferimenti di cui al successivo art. 18, con un termine di preavviso pari a 1 (un) mese decorrente dalla data di ricezione della comunicazione da parte di ENERCOM. A seguito della comunicazione di recesso, ENERCOM provvede ad effettuare le necessarie operazioni al fine di rendere effettiva la cessazione della fornitura. Fino a detta operazione il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi di GN e/o EE. In mancanza di recesso scritto, il Cliente rimane obbligato al pagamento dei consumi di EE e di qualsiasi spesa ed onere che dovesse rendersi necessario, oltre al risarcimento degli eventuali danni, anche per tutto il periodo in cui, pur non essendo più il fruitore, continuerà ad essere intestatario del Contratto. Il Cliente resta inoltre responsabile dei consumi di GN e/o EE e di quanto altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del misuratore.
6.4 ENERCOM ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata, con un termine di preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi decorrente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente.

ART. 7 – Condizioni Tecniche – Responsabilità
7.1 La fornitura avverrà nel rispetto dei livelli di qualità commerciale disposti dall'ARERA per le società di vendita GN e EE come indicati nell'informativa "Livelli di qualità" allegata al Contratto o PdF.
7.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare il GN e/o EE per gli usi e secondo le caratteristiche (pressione, potenza disponibile, tensione, ecc.) indicati nel Contratto e/o PdF ed in coerenza a quanto previsto nelle Condizioni Tecniche di Trasporto ed in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, dichiarando sin d'ora di essere a conoscenza dell'obbligo di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell'impianto interno previste dalla normativa vigente e dichiarando, altresì, di essere consapevole che, nel caso di variazione della portata termica di GN è richiesta la consegna della dichiarazione di conformità.
7.3 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel Contratto e/o PdF, con particolare riferimento all'uso del GN e/o EE. In tal caso le parti concorderanno le necessarie modifiche contrattuali. Il Cliente ha inoltre l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e, nel caso di condominio, è fatto obbligo all'amministratore dello stesso di comunicare tempestivamente ad ENERCOM eventuali variazioni intervenute nella carica di amministratore, ivi comprese le date di cessazione e di subentro nella carica e le generalità complete del nuovo amministratore.
7.4 Tutti i misuratori sono muniti di sigillo di garanzia apposto dal Distributore ed essi rimangono di proprietà dello stesso Distributore. Il Cliente ha l'onere di accertare che il misuratore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l'obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. Il Cliente deve, inoltre, assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti installati presso i PdR/POD. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei misuratori, nonché qualsiasi prelievo fraudolento, danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima dal Distributore, all'addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente.
7.5 Il Cliente è consapevole che il GAS può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e far osservare. Il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di Manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e ss.mm.ii. Il Cliente si impegna a prendere accurata visione dell'opuscolo informativo sulla sicurezza "Istruzioni per l'uso" allegato al Contratto o alla PdF e a fornire evidenza della regolare esecuzione dell'impianto interno presentando i documenti previsti per legge o norme in materia. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate a monte del PdR/POD. ENERCOM non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti, e segnatamente per incidenti occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza della violazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Trasporto dell'EE, dell'uso improprio del GN e/o dell'EE, della mancata osservazione delle norme di prudenza e sicurezza e della mancata rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.
7.6 Il Cliente è responsabile per apporto di modifiche, difetto di manutenzione o per incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del PdR/POD. L'inosservanza di detto impegno darà facoltà ad ENERCOM di richiedere la sospensione della fornitura al Distributore competente e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima.
7.7 ENERCOM si limita ad acquisire, per le attività di allacciamento, installazione, attivazione e disattivazione svolte dal Distributore, le dichiarazioni e le certificazioni di competenza dello stesso Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del PdR/POD, e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.
7.8 La fornitura è subordinata: a) alla realizzazione, da parte del Distributore, presso il Cliente, qualora non già disponibile, di un PdR/POD; b) alla presentazione, da parte del Cliente, per quanto di pertinenza, delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni e permessi previsti dalla legge oltre che della documentazione, anche in forma di autocertificazione attestante l'esistenza in capo al Cliente, dei diritti di servitù necessari per eseguire la fornitura; c) al pagamento di quanto dovuto per contribuire alle spese dell'allacciamento, qualora non già disponibile.
7.9 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei confronti di ENERCOM per i casi in cui si verifichino delle interruzioni o irregolarità dell'erogazione o delle variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore e/o al Trasportatore Nazionale, ivi comprese le sospensioni della fornitura dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti, e per manomissione del contatore. In tali casi l'interruzione, l'irregolarità, ovvero la mancata erogazione, non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto ad ENERCOM di provvedere al trasporto del GN e/o dell'EE in qualsiasi modo fino al PdR/POD.
7.10 Il Cliente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere a terzi il GN e/o EE fornita tramite altri punti di fornitura o altri metodi di consegna.

ART. 8 – Condizioni economiche di Fornitura
8.1 Le Condizioni Economiche relative al presente contratto sono indicate nelle CPG e/o CPE che il Cliente è tenuto a leggere e sottoscrivere per accettazione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto o della PdF.
8.2 Il prezzo del GN indicato nelle CPG è stabilito facendo riferimento ad un Potere Calorifico Superiore (PCS) pari a 0,03852 GJ/Smc. Il corrispettivo effettivamente applicato viene adeguato in funzione del valore del PCS convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione per la località dove è ubicata la fornitura con riferimento al mercato di tutela.

ART. 9 – Rilevazione dei Consumi
9.1 La rilevazione del dato di misura e gli eventuali controlli di validità dei dati rilevati sono di esclusiva responsabilità del Distributore che è tenuto ad effettuarli conformemente alle periodicità stabilite dall'ARERA, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute nel corso del rapporto contrattuale.
9.2 In particolare per la fornitura di GN, l'Allegato A alla Delibera ARERA 64/09 e ss.mm.ii. prevede: a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno, 1 tentativo di raccolta l'anno; b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno, 2 tentativi di raccolta l'anno; c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, 3 tentativi di raccolta l'anno; d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno, un tentativo mensile. Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno smart meter, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare: a) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno gas del mese di riferimento; b) almeno tre tentativi di acquisizione del dato mensile di cui alla precedente lettera a), a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura.
9.3 Per la fornitura di EE, l'Allegato B alla Delibera ARERA 654/2015/R/eel e ss.mm.ii. prevede: a) con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del Testo Interato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia

ENERCOM s.r.l.
Via S. Chiara, 9 26013 Crema (Cr)
C.F. e P.IVA 01262680190 Cap. Soc. € 2.278.228,00 int. vers. R.E.A. CR n. 156093

elettrica - TIS (Allegato A alla Delibera 568/2019/R/eel), almeno 1 (una) volte al mese alle 24.00 dell'ultimo giorno di ciascun mese; b) con riferimento a POD trattati monorari ai sensi del TIS, almeno 1 (una) volta all'anno per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 Kw e almeno 1 (una) volta al mese per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 Kw.

9.4 Il Cliente può tuttavia effettuare l'autolettura del misuratore nel periodo e con le modalità indicate in fattura. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai consumi storici dello stesso. Tutte le letture o autolettture pervenute nello stesso periodo di fatturazione saranno utilizzate per il calcolo della fattura a conguaglio. In caso di incompatibilità tra autoletture e letture del Distributore effettuate nello stesso periodo di fatturazione, la lettura utilizzata sarà quella rilevata dal Distributore.

9.5 Il Cliente riconosce il diritto del Distributore di accedere in ogni momento al misuratore per le operazioni di lettura, ispezione e controlli tecnici, nonché per tutte le altre attività che si dovessero rendere necessarie per il corretto e pieno adempimento del servizio di distribuzione e somministrazione gas o in seguito alla cessazione del rapporto contrattuale. Il Cliente presta pertanto, sin d'ora, il proprio irrevocabile assenso obbligandosi a consentire al personale del Distributore il libero accesso ai propri fondi o locali ove è collocato il misuratore.

9.6 In merito alla fornitura di GN, in caso di mancata raccolta della misura secondo le previsioni di cui alla Delibera ARERA 64/09 e ss.mm.ii., per i clienti titolari di un PdR dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, ENERCOM è tenuta a fornire, nella prima fattura utile, informazione al Cliente sulle cause che hanno impedito la raccolta della misura in accordo a quanto trasmesso dal Distributore.

ART. 10 – Fatturazione e Calcolo dei consumi

10.1 La fatturazione avverrà con la periodicità indicata nelle CPG e/o CPE che il Cliente è tenuto a leggere e sottoscrivere per accettazione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto o PdF.

10.2 Le fatturazioni di GN sono emesse sulla base dei consumi riportati alle Condizioni Standard (Smc), determinati in funzione dei consumi rilevati al contatore e resi disponibili dal Distributore o comunicati dal Cliente mediante autolettura e validati dal Distributore stesso. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione potrà avvenire sulla base di consumi presunti, stimati con i profili di prelievo dell'ARERA sulla base del consumo storico o, in assenza, sui consumi dichiarati dal Cliente al momento della richiesta di fornitura. In ogni caso la stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia mantenendo convenzionalmente costanti i consumi giornalieri di un dato periodo. Nel caso di gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle Condizioni Standard, i consumi utilizzati ai fini del calcolo delle fatture (in Smc) sono ottenuti moltiplicando, i metri cubi rilevati presso il misuratore stesso per il coefficiente "C" calcolato dal Distributore nel rispetto dei contenuti di cui alla Delibera ARERA 574/2013/R/gas e ss.mm.ii. Per i clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che ENERCOM ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dallo stesso al momento della richiesta di fornitura.

10.3 Le fatturazioni di EE sono emesse sulla base dei consumi rilevati a cura del Distributore o comunicati dal Cliente mediante autolettura. In mancanza di tali dati ENERCOM potrà effettuare la relativa fatturazione in acconto sulla base dei dati di prelievo presunti elaborati da ENERCOM in funzione dei dati storici di consumo del Cliente o sulla base del consumo annuo comunicato dal Cliente. Allorquando ENERCOM entrerà in possesso dei dati di prelievo effettivi, comprese le autoletture, emetterà opportune fatture di conguaglio. In ogni caso la stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia mantenendo convenzionalmente costanti i consumi giornalieri, di un dato periodo. Eventuali rimborsi saranno infatti corrisposti da ENERCOM con successivo accredito. Per i Clienti nuovi, la prima fatturazione stimata o in acconto si effettua sulla base dei consumi che ENERCOM ritiene possano essere attribuiti al Cliente in relazione a quanto dichiarato dallo stesso al momento della richiesta di allacciamento alla rete di distribuzione, di subentro, di voltura utilizzando il metodo del pro-die sopra descritto.

10.4 Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo nel quale l'errore sia effettivamente incorso, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. Tuttavia, qualora il conguaglio dei volumi generi tributi dovuti da ENERCOM, i tempi di prescrizione saranno quelli previsti dalle norme vigenti in materia fiscale. In caso di contestazione sugli importi fatturati, il Cliente è tenuto al pagamento integrale dell'importo indicato nella fattura entro il termine di scadenza della stessa.

10.5 La fatturazione valida ai fini fiscali verrà emessa in formato elettronico tramite invio al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate. la copia della fattura, comprensiva d'allegato bolletta sintetica; continuerà ad essere emessa la bolletta el rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera 501/2014/R/com (c.d. "Bolletta sintetica"). ENERCOM si riserva di non emettere fattura per importi che non superano i 10 (dieci) euro, che verranno sommati agli importi della successiva fattura.

10.6 Copia della bolletta, emessa nel rispetto delle disposizioni di cui alla Delibera 501/2014/R/COM (c.d. "Bolletta sintetica") viene inviata, di norma, in formato cartaceo. Per i Clienti che optano per il pagamento delle fatture mediante RID bancario/postale o bonifico bancario, ENERCOM rende disponibile un servizio di fattura on line che verrà adottato esclusivamente nei confronti dei Clienti che manifesteranno esplicita adesione per lo stesso servizio. In nessun caso ENERCOM potrà addebitare al Cliente un onere economico per la ricezione della bolletta.

10.7 A seguito di richiesta di rettifica da parte del Cliente per errori nella fatturazione a suo danno, di una fattura già pagata, l'accredito della somma non dovuta verrà effettuato nei tempi fissati dalla normativa AEEG in tema di qualità commerciale.

10.8 A seguito della cessazione della fornitura, a qualsiasi titolo intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.

10.9 E' data facoltà alla sola ENERCOM di compensare i propri debiti derivanti dalle obbligazioni del presente Contratto con eventuali debiti del Cliente, certi, liquidi ed esigibili, derivanti dalle obbligazioni di rapporti contrattuali diversi tra le Parti.

ART. 11 – Funzionamento difettoso del contatore e Verifica del contatore

11.1 In caso di arresto o di presunto funzionamento difettoso del misuratore GAS, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero verde di "Pronto Intervento" del Distributore, indicato in fattura, che provvederà a predisporre tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla sostituzione dello stesso ed alla ricostruzione dei consumi. ENERCOM provvederà ad addebitare eventuali importi sulla base dei dati comunicati dal Distributore.

11.2 In caso di arresto o di funzionamento difettoso del misuratore di Energia Elettrica, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero di "Servizio Guasti Elettrici" del Distributore, indicato in fattura, che provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla sostituzione dello stesso ed alla ricostruzione dei consumi. ENERCOM provvederà ad addebitare eventuali importi sulla base dei dati comunicati dal Distributore.

11.3 Il Cliente può sempre richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore, tramite ENERCOM ai riferimenti di cui all'art.18, in contraddittorio con il Distributore. Il Cliente ha il diritto di presenziare alla prova di verifica e, ove non si avvalga di tale diritto, l'esito della verifica verrà comunicato per iscritto da ENERCOM al Cliente. ENERCOM provvede a comunicare preventivamente al Cliente i tempi, i costi e le modalità di esecuzione della verifica.

ART. 12 – Garanzie

12.1 Con riferimento alla fornitura di GN, è facoltà di ENERCOM richiedere, ed il Cliente si impegna a versare, con addebito in fattura, il deposito cauzionale secondo le previsioni di cui alla Delibera ARERA 229/01 e ss.mm.ii. Il deposito cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di Delibere emesse dall'ARERA. La domiciliazione bancaria o postale della fattura è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i Clienti con consumi fino a 5.000 Smc/anno; detta garanzia verrà a cessare nel momento in cui una sola fattura domiciliata dovesse essere respinta per motivi imputabili al Cliente e, affinché la fornitura possa continuare con regolarità, occorrerà che il Cliente provveda a versare il deposito cauzionale secondo quanto previsto dal presente articolo.

12.2 Con riferimento alla fornitura di EE, è facoltà di ENERCOM richiedere, ed il Cliente si impegna a versare, con addebito in fattura, il deposito cauzionale secondo le previsioni di cui alla Delibera ARERA 200/99 e ss.mm.ii. Il deposito cauzionale potrà subire variazioni o modifiche a seguito di Delibere emesse dall'ARERA.

12.3 Qualora al termine di ogni anno solare, l'entità dei consumi del Cliente vari, ENERCOM si riserva la facoltà di adeguare il deposito cauzionale con addebito o accredito sulla prima fattura utile.

12.4 Qualora nel corso della fornitura l'importo del deposito sia escusso in tutto o in parte da ENERCOM per morosità del Cliente, il Cliente è tenuto a ricostituirlo per l'intero ammontare con addebito in fattura. ENERCOM non richiederà il deposito cauzionale nel caso di attivazione della procedura RID per il pagamento delle fatture. ENERCOM si riserva comunque di addebitare al Cliente l'importo a titolo di deposito cauzionale, indipendentemente dai motivi per cui la procedura RID non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito cauzionale in caso di successiva attivazione della procedura RID. Nel caso in cui anche una sola fattura domiciliata venga respinta ENERCOM si riserva la facoltà di non inviare le richieste di addebito tramite RID per gli importi relativi alle fatture successive.

12.5 Il deposito cauzionale è fruttifero per il Cliente domestico in ragione degli interessi legali. ENERCOM provvede alla restituzione del deposito cauzionale al termine del rapporto contrattuale tramite conguaglio sull'ultima fattura. In ogni caso, il deposito cauzionale verrà restituito nella fattura di chiusura ed entro 6 (sei) settimane dalla cessazione degli effetti del contratto, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.

12.6 La fornitura non può essere sospesa per un debito del Cliente di valore inferiore o uguale al deposito versato. In questo caso, ENERCOM può trattenere la somma versata a saldo del debito e addebitare nella successiva fattura l'ammontare del deposito cauzionale utilizzato che il Cliente è tenuto a versare, reintegrando così la garanzia.

ART. 13 – Pagamento, Interessi di mora, Sospensione e Interruzione della fornitura. Risoluzione del contratto

13.1 Il Cliente è tenuto al pagamento delle fatture entro la data di scadenza indicata sulle stesse, successiva almeno di 20 giorni rispetto alla data di emissione. Il pagamento può avvenire tramite domiciliazione bancaria/postale presso il proprio istituto bancario o ufficio postale con pagamento diretto in c/c o, utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura, presso gli sportelli delle Poste Italiane e delle banche convenzionate e, gratuitamente, presso gli sportelli di ENERCOM; a tal proposito, ulteriori informazioni sono riportate in fattura.

13.2 Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura.

13.3 Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del pagamento, differirlo o ridurlo neanche in caso di contestazione. I pagamenti non potranno essere compensati con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di ENERCOM anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti, e salvo il caso in cui il Cliente abbia stipulato il Contratto in qualità di Consumatore.

13.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture, ENERCOM addebiterà sugli importi fatturati, e per ogni giorno di ritardo, interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data dell'effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati su base annua, applicando il tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

13.5 In caso di mancato pagamento, decorsi 5 (cinque) giorni solari dalla scadenza della fattura, ENERCOM attiverà le procedure previste in caso di morosità del Cliente. In particolare, ENERCOM avrà facoltà di inviare al Cliente un preavviso di sospensione della fornitura (di seguito: "comunicazione di costituzione in mora") a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata. Nella comunicazione di costituzione in mora verrà indicato il termine ultimo entro il quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto.

13.6 Trascorso il predetto termine ultimo di pagamento e perdurando lo stato di morosità relativa ad un PdR / POD disalimentabile, ENERCOM potrà richiedere al Distributore locale competente la sospensione della fornitura solo una volta: i) decorso il termine di 25 (venticinque) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, nel caso cui il contatore consenta la preliminare riduzione di potenza disponibile di un livello del 15% per un periodo di 15 giorni (solo clienti energia elettrica alimentati in BT); ii) decorso il termine di 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della comunicazione di costituzione in mora, in tutti gli altri casi. Fermo quanto sopra, l'intervallo di tempo tra il termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora ed il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

13.7 Il Cliente è tenuto a comunicare ad ENERCOM l'avvenuto pagamento inviando copia della documentazione attestante il pagamento secondo le modalità e agli indirizzi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora.

13.8 La riattivazione della fornitura avverrà solo al pagamento di tutto quanto inevaso, con le tempistiche e le modalità previste dall'art. 55 dell'Allegato A) alla Delibera ARERA 569/2019/R/gas (Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura gas – RQDG) per la fornitura di GN e con le modalità e tempistiche di cui all'art. 90 dell'Allegato C) alla Delibera ARERA 566/2019/R/eel (Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura energia elettrica – TIQE) per la fornitura di energia elettrica. Sono a carico del Cliente i corrispettivi di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'ARERA e definito dal Distributore, nonché le spese postali per il sollecito.

13.9 Perdurando la morosità a seguito della sospensione della fornitura, ENERCOM si riserva la facoltà di dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., procedendo conseguentemente a richiedere: (EE) la rimozione del POD del Cliente dal proprio contratto di trasporto e dispacciamento; (GAS) la cessazione amministrativa del PDR.

13.10 ENERCOM è tenuta a corrispondere al Cliente un indennizzo automatico per un importo pari a: a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.
Nei casi suddetti, al Cliente non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

13.11 Qualora l'intervento di sospensione della fornitura per morosità con chiusura del PdR/POD non sia stato possibile, ENERCOM si riserva di richiedere al Distributore l'interruzione dell'alimentazione del PdR/POD come previsto dalle normative dell'ARERA, previa fattibilità tecnica ed anche mediante intervento complesso, i cui costi saranno a carico del Cliente. A seguito dell'intervento di interruzione della fornitura il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15.

13.12 Nel caso in cui anche l'intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, ENERCOM: - per la fornitura di GN avrà diritto di risolvere il contratto di fornitura con il Cliente finale ex art. 1456 c.c., dando comunicazione al Distributore in conformità alle previsioni di cui all'art. 13 del TIMG. In tale caso il venditore sarà tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione competente, per agevolare le iniziative giudiziarie da intraprendere: i. copia delle fatture non pagate; ii. copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii. copia della risoluzione del contratto con il cliente finale; iv. copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata; v. documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del cliente finale; a seguito della risoluzione per morosità l'impresa di distribuzione provvede ad attivare il Servizio di Default, di cui al Titolo V del TIVG, fino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna; - per la fornitura di EE ENERCOM potrà procedere alla risoluzione del contratto di fornitura ex art. 1456 c.c., dando a comunicazione al SII ai sensi del Titolo II dell'Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel; il SII provvede quindi all'attivazione dei servizi di ultima istanza, qualora per il medesimo/i punto/i di prelievo non sia pervenuta una richiesta di switching.

13.13 In deroga a quanto previsto dal presente articolo, ENERCOM può richiedere la sospensione della fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente, e senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15.

13.14 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

13.15 Per i Clienti non disalimentabili, in caso di mancato pagamento della fattura alla data di scadenza, ENERCOM invierà un sollecito a mezzo raccomandata o PEC, avente valore di costituzione in mora, contenente l'invito a provvedere al pagamento dell'insoluto entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dall'invio del medesimo sollecito.

13.16 Decorso il termine ultimo di pagamento indicato nel sollecito senza che il Cliente non disalimentabile fornisca idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento della fattura insoluta, ENERCOM si riserva, previa risoluzione del contratto di fornitura per inadempimento del Cliente finale ai sensi dell'art. 1456 c.c.: - per la fornitura di energia elettrica, di richiedere la rimozione del POD dal proprio contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il POD del Cliente oggetto della risoluzione contrattuale sarà trasferito nella titolarità dell'Acquirente Unico o dell'esercente la Salvaguardia; - per la fornitura di gas naturale, di provvedere alla richiesta di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un PDR non disalimentabile moroso.; in tal caso saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.

ART. 14 – Rateizzazioni

14.1 Il Cliente potrà ottenere la rateizzazione dei corrispettivi dovuti nei casi previsti dal TIV, art. 13bis2, lett d) ed e) (per il settore elettrico) e nei casi previsti dal TIVG, art. 12bis2 lett. d) ed e) (per il settore gas naturale) secondo le modalitàdi seguito indicate.

14.2 ENERCOM informerà il Cliente della possibilità di ottenere la rateizzazione del pagamento nella fattura rateizzabile. Il Cliente che intende avvalersi della rateizzazione ne dovrà dare comunicazione ad ENERCOM entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della medesima fattura, a pena di decadenza. Il corrispettivo dovuto sarà diviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture stimate o di acconto ricevute successivamente rispetto alla precedente fattura di conguaglio, e comunque non inferiore a due. ENERCOM ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione. La rateizzazione non sarà possibile per corrispettivi inferiori a € 50,00 (euro cinquanta/00).

14.3 Sugli importi relativi ai pagamenti rateali matureranno interessi pari al Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.

14.4 Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto per cambio fornitore, ENERCOM si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Tale facoltà deve essere comunicata nella fattura che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.

14.5 Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza concordata o il mancato pagamento delle fatture successive alla fattura rateizzata, entro la scadenza delle stesse, determinerà l'immediata decadenza della validità del piano rate ed il conseguente avvio della procedura di costituzione in mora del cliente per l'intero importo inevaso.

ART. 15 – Clausola Risolutiva Espressa

15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di un'istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad ENERCOM, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di ENERCOM. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall'Allegato B alla Delibera 487/2015/R/eel, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell'esercente la maggior tutela ovvero dell'esercente la salvaguardia; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di GN e/o EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad ENERCOM, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di ENERCOM nei confronti del Cliente; h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di GN e/o EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d'uso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) in caso di switch, qualora ENERCOM eserciti la facoltà di revoca della richiesta di switching per le ipotesi indicate al precedente comma 5.7 e disciplinate dalla regolazione via via vigente;; o) qualora vengano meno i requisiti previsti nelle CPG e/o CPE che sono parte integrante del Contratto; p) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale e/o fideiussione, se richiesto; q) in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, alla scadenza, di qualsiasi importo dovuto dal Cliente a ENERCOM ai sensi del presente Contratto; r) cessione a terzi del GN e/o dell'EE; s) mancato pagamento di fattura/e relative
anche ad un altro Contratto in vigore, o che sia stato in vigore tra il Cliente ed ENERCOM; t) qualora il Distributore proceda alla sospensione tramite un intervento di interruzione dell'alimentazione del PdR/POD, o allorquando il PdR/POD risulti chiuso o la fornitura sospesa per un qualsivoglia motivo non imputabile a ENERCOM; u) mancata riconsegna a ENERCOM -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto- della documentazione, compilata e sottoscritta, relativa a: 1) dati catastali dell'immobile oggetto della fornitura, 2) diritto vantato sull'immobile oggetto della fornitura, 3) dichiarazione di residenza, 4) informativa sul trattamento dei dati personali/nota informativa per il cliente finale; v) mancata riconsegna a ENERCOM -entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto- del Contratto sottoscritto in ogni sua parte; z) credit check che dovesse risultare negativo a insindacabile giudizio di ENERCOM e/o riscontro non positivo - ottenuto in qualsiasi momento tramite il portale "SCIPAFI", di cui alla Legge 124/2017 e ss.mm.ii. - dei dati e/o della documentazione trasmessi e/o forniti dal Cliente ai fini della stipulazione del Contratto.

ART. 16 – Variazioni e variazioni unilaterali del contratto e Cessione del contratto.

16.1 Il Contratto recepirà, qualora suscettibili d'inserimento automatico, le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto. ENERCOM si riserva di informare il Cliente rispetto alle variazioni eventualmente intervenute, comunicandole nella prima fattura emessa successivamen–te alla prima applicazione delle variazioni disposta.

16.2 Nel caso di contratti su Mercato Libero, ove non sia possibile il recepimento automatico, o si renda necessaria, per giustificato motivo, l'introduzione di variazioni alle condizioni contrattuali, ENERCOM comunicherà al Cliente in forma scritta le variazioni previste con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore. Il Cliente ha la facoltà di rifiutare tali variazioni presentando richiesta di recesso dal contratto secondo le modalità previste nell'art. 6. Il Cliente avente diritto al Servizio di Tutela potrà chiedere, in alternativa al recesso, di essere fornito da ENERCOM alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di Tutela; tale richiesta dovrà essere esercitata in forma scritta secondo le modalità e termini previsti per l'esercizio del diritto di recesso. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla fattura ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima.

16.3 La comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l'altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: (a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; (b) l'illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; (c) la decorrenza della variazione proposta; (d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri; (e) l'illustrazione chiara e comprensibile che il Cliente finale di GN avente diritto al Servizio di Tutela ha, in alternativa alla facoltà di recedere, la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.

16.4 ENERCOM potrà cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di GN e/o EE; il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto accetta espressamente e preventivamente l'eventuale cessione da parte di ENRCOM del Contratto. In questo caso, resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente di concordare nuove condizioni direttamente con il nuovo Fornitore.

ENERCOM s.r.l.
Via S. Chiara, 9 26013 Crema (Cr)
C.F. e P.IVA 01262680190 Cap. Soc. € 2.278.228,00 int. vers. R.E.A. CR n. 156093

ART. 17 – Fallimento
In caso di fallimento del Cliente, il Contratto è risolto immediatamente, e di diritto, alla data del deposito dell'istanza di fallimento. In tal caso, ENERCOM provvede a fare richiesta di chiusura del contatore al Distributore locale per cui, qualora gli organi fallimentari intendessero ottenere il proseguimento della fornitura di GN e/o EE, dovrà essere sottoscritto un nuovo Contratto secondo quanto stabilito dall'art. 3. Le spese per la riapertura del contatore sono a carico del richiedente.
ART. 18 – Comunicazioni, Richieste di informazioni e reclami, Attivazione procedure extragiudiziali
18.1 In ogni caso ed in qualunque momento, il Cliente potrà far pervenire qualsiasi comunicazione a ENERCOM ai seguenti recapiti: via posta: ENERCOM, via S. Chiara 9, 26013 Crema (CR); via fax, al numero 0373893543; registrandosi ed accendendo all'area riservata ENERCOM da personal computer al link https://my.enercomlucegas.it e visualizzando i dati nella sezione "Gestione Utenze".. Eventuali reclami devono essere inoltrati con le stesse modalità ed agli stessi indirizzi di cui sopra e potranno essere effettuati utilizzando il modulo allegato al contratto che è anche disponibile presso tutti gli uffici e sul sito internet www.enercomlucegas.it. Le modalità di compilazione ed inoltro del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami potranno essere inoltrati anche per via telematica seguendo le istruzioni reperibili nel sito sopraindicato.
18.2 ENERCOM risponde al Cliente con la massima celerità e comunque non oltre i termini previsti dal TIQV.
18.3 Il Cliente può, con le stesse modalità di inoltro di cui sopra, presentare richieste di informazioni a ENERCOM. In caso di reclamo non estinto, il Cliente può attivare la procedura di Conciliazione, ai sensi del TICO, anche tramite un suo delegato, compilando l'apposito Modulo di Richiesta sul sito dell'Autorità. Per avere maggiori informazioni e per utilizzare la procedura, si rimanda all'indirizzo internet http://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm. Per le controversie insorte fra un consumatore e un operatore nei settori di competenza dell'Autorità, è altresì possibile adire uno degli organismi alternativi (ADR) istituito dall'Autorità con Delibera 620/2015/E/com, consultabili alla pagina di cui sopra, e ai quali ENERCOM si impegna a partecipare. Per le richieste telefoniche evase dall'operatore, non sarà inviata risposta scritta.
18.4 Restano salve le previsioni di cui al Contratto o PdF che prevedono una specifica modalità di comunicazione.
ART. 19 – Indennizzi automatici - Modalità e termini di corresponsione degli Indennizzi automatici
19.1 ENERCOM riconoscerà al Cliente finale gli indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale dei servizi di vendita di cui al TIQVTrasferirà inoltre al Cliente finale gli indennizzi automatici che il Distributore gli farà pervenire per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità per il servizio di distribuzione e misura previsti dall'ARERA.
19.2 In caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità definiti, ENERCOM corrisponderà al cliente finale, in occasione della prima fatturazione utile, un indennizzo automatico base pari a 25 Euro. L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito: a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.
19.3 Relativamente all'anno precedente, i livelli di qualità raggiunti da ENERCOM (anno 2019) sono i seguenti: tempo medio effettivo di risposta motivata ai reclami scritti 20 giorni solari; tempo medio di risposta a richieste scritte di informazioni 11 giorni solari.
ART. 20 – Disciplina Fiscale
20.1 Oltre al prezzo, di cui al precedente art. 8, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che ENERCOM è tenuta a pagare all'Amministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al contratto stesso.
20.2 Le norme fiscali riguardanti la fornitura del GN e/o EE prevedono, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve presentare specifica richiesta ad ENERCOM producendo la documentazione prevista a tale scopo. Il Cliente, ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Il Cliente ha l'obbligo di comunicare qualunque variazione di dati rilevante ai fini della normativa in materia di imposte e conseguenti dichiarazioni e pagamenti.
20.3 Eventuali sanzioni e/o oneri dovuti da ENERCOM all'Amministrazione Finanziaria in ragione di mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni che il Cliente è tenuto a fornire secondo la normativa vigente, saranno oggetto di rivalsa da parte di ENERCOM nei confronti del Cliente stesso. Ogni rimborso da ENERCOM al Cliente di quanto da quest'ultimo pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da ENERCOM ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui ENERCOM potrà ottenere il rimborso dall'Amministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.
ART. 21 - Legge applicabile
Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla Legge Italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla conclusione del Contratto.
ART. 22 – Elezione di domicilio e Foro competente
22.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura di gas.
22.2 Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Cremona. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D. Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.
ART. 23 – Riferimenti normativi
23.1 Codice di consumo, previsto dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'08/10/2005; Delibera ARERA 200/99 e ss.mm.ii. pubblicata sulla G.U. n. 306 del 31/12/1999 Codice di condotta commerciale: Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, Allegato A della delibera ARERA 366/2018/R/com del 28/06/2018.
CRDG: Codice di Rete tipo per la Distribuzione di gas naturale, approvato con delibera ARERA 108/06 del 06/06/2006.
RQDG: è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, Parte I del Testo Unico della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025, approvata con la deliberazione ARERA 569/2019/R/gas del 27/12/2019.
Servizio Conciliazione: è l'organismo istituito dall'ARERA con deliberazione 260/2012/E/com del 21.06.2012, gestito in avvalimento dall'Acquirente Unico S.p.A., ai sensi della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e del Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, iscritto nell'Elenco degli organismi ADR istituito dalla medesima Autorità ai sensi dell'art. 141-decies del Codice del Consumo.
SII: è il "Sistema Informativo Integrato" (SII), gestito dall'Acquirente Unico, basato su una banca dati dei punti di prelievo di energia elettrica e di gas naturale e dei dati identificativi dei clienti finali di cui all'art. 1bis della L. n. 129/2010, ovvero l'insieme di strutture organizzative, infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per la condivisione, l'integrazione e lo scambio dei flussi di dati funzionali ai processi necessari per il funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e il gas.
Sospensione della fornitura di gas e/o di energia elettrica per morosità: è la mancata consegna fisica del gas naturale e/o dell'energia elettrica a uno o più PdR/ POD a seguito della morosità del Cliente finale titolare dei medesimi PdR/POD.
TIBEG: Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai Clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 402/2013/R/com del 26/09/2013 (c.d. "Bonus sociale per le forniture di energia elettrica e/o gas naturale").
TIC: Testo Integrato delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, Allegato C alla delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27/12/2019.
TICO: Testo Integrato Conciliazione (TICO), Allegato A alla delibera 209/2016/E/com del 5/05/2016.
TIF: Testo integrato in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i Clienti di energia elettrica e gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 463/2016/com del 04/08/2016.
TIME: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato B alla delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27/12/2019.
TIMG: Testo Integrato Morosità Gas, Allegato A alla delibera ARERA ARG/gas 99/11 del 21/07/2011.
TIMOE: Testo Integrato Morosità Elettrica, Allegato A alla delibera ARERA 258/2015/R/com del 29/05/2015.
TIQE: Testo Integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato A della delibera ARERA 566/2019/R/eel del 23/12/2019.
TIQV: Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, Allegato A alla delibera ARERA 413/2016/R/com del 21/07/2016.
TIRV: Testo Integrato in materia di misure propedeutiche per la conferma del contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e procedura ripristinatoria volontaria, Allegato A alla delibera ARERA 228/2017/R/com del 6/04/2017.
TISG: Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (settlement), Allegato A alla delibera ARERA 148/2019/R/gas del 19/04/2019.
TISIND: Testo Integrato del Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei sistemi dell'energia elettrica e del gas naturale, Allegato A alla delibera 593/2017/R/com del 3/10/2017
TIS: Testo Integrato delle disposizioni in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (settlement), Allegato A alla delibera ARG/elt 107/09 del 30/07/2009.
TIT: Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2020-2023, Allegato A alla delibera ARERA 568/2019/R/eel del 27/12/2019.
TIV: Testo Integrato Vendita, Allegato A della delibera ARERA 301/2012/R/EEL del 19/07/2012, recante "Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali".
TIVG: Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, Allegato A della delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28/05/2009.
Delibera 302/2016/R/com del 9/06/2016: è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A, come modificato con Delibera 783/2017/R/com del 23/11/2017 e Delibera 196/2019/R/com del 21/05/2019, stabilisce modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura.
Delibera 501/2014/R/com del 16/10/2014: è la deliberazione dell'ARERA che all'Allegato A definisce la "Bolletta 2.0" recante i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di energia elettrica e/o gas distribuito a mezzo reti urbane.

ENERCOM s.r.l.
Via S. Chiara, 9 26013 Crema (Cr)
C.F. e P.IVA 01262680190 Cap. Soc. € 2.278.228,00 int. vers. R.E.A. CR n. 156093